UNIONCAMERE

CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA

Unioncamere
Protocollo Generale
USCITA - 18/04/2016 09:34 - 0007322

Registro imprese e anagrafi camerali

PS/odl

Alle
Camere di Commercio Industria,
Artigianato e Agricoltura

LORO SEDI

Oggetto: decreto ministeriale 4 agosto 2011 n.156: costituzione dei consigli delle camere di commercio

Le organizzazioni imprenditoriali che intendono partecipare alle procedure di assegnazione dei seggi nei consigli camerali devono presentare alla camera di commercio una dichiarazione, avente natura di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del D. Lgs. n. 445 del 2000), secondo lo schema contenuto nell'allegato A al d.m. 4 agosto 2011 n. 156, nella quale il legale rappresentante, sotto la propria personale responsabilità in caso di dichiarazione mendace, deve dichiarare - fra l'altro - il numero complessivo delle imprese iscritte all'organizzazione da lui rappresentata e il numero degli occupati delle imprese iscritte alla medesima organizzazione.

La dichiarazione deve contenere, altresì, il riferimento alla fonte dalla quale sono stati acquisiti i dati relativi agli occupati: cioè, direttamente presso le imprese associate, o presso gli enti previdenziali e assistenziali (ad esempio dall'INPS o dall'INAIL), ovvero con altra modalità che deve essere descritta.

Il responsabile del procedimento, ovvero il commissario ad acta nel caso di camere di commercio di nuova istituzione a seguito di processi di accorpamento, una volta ricevute dalle organizzazioni concorrenti le domande di partecipazione alla procedura di assegnazione dei seggi, deve eseguire dei controlli puntuali su ciascuna posizione dichiarata destinati:

* a) a verificare la presenza delle imprese nel registro o nel REA avendo riguardo alla circoscrizione territoriale della camera di commercio;
* b) a completare gli elenchi delle imprese con i dati del diritto annuale versato da ciascuna impresa;
* c) a controllare che il codice di attività Ateco sia correttamente riferibile al settore economico per il quale si vuole concorrere.

Come è stato più volte chiarito, dallo stesso Ministero dello Sviluppo Economico, le camere di commercio devono poi effettuare, ai sensi dell'articolo 71 del richiamato D. Lgs. n. 445 del 2000, idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nelle domande di partecipazione alla procedura in oggetto. (vedi lettera del 12 marzo 2013 prot. n 98348 e circolare del 7 marzo 2014 prot. n. 39517).

Unione Italiana delle Camere di Commercio
Industria, Artigianato e Agricoltura
Piazza Sallustio, 21 - 00187 Roma
Tel. +39.06.47041 www.unioncamere.gov.it

La camera di commercio, a tale riguardo, può effettuare tali controlli a campione attraverso il metodo di riscontro di tipo statistico e quindi individuando un campione sufficientemente significativo sul quale effettuare i controlli.

Qualora siano rilevate delle discordanze che rendano il campione non più significativo sarà necessario ampliare lo stesso per garantire la correttezza e l'ampiezza delle verifiche eseguite.

In particolare i controlli a campione devono avere ad oggetto i dati relativi all'effettiva adesione delle imprese dichiarate alla associazione che le ha incluse negli elenchi allegati alla domanda, mediante l'esibizione di idonea documentazione che comprovi il versamento di almeno una quota di adesione nell'ultimo biennio e il dato concernente il numero degli occupati nelle sedi delle imprese iscritte alla organizzazione dichiarante.

Tale controllo deve partire dalla dichiarazione resa dalla associazione in ordine alla fonte da cui è stato acquisito il dato sugli occupati (come già accennato: direttamente dall'impresa, presso gli enti previdenziali, o altro) e non può, ovviamente, essere eseguito in autonomia dal responsabile del procedimento camerale senza aver avuto un rapporto diretto con la struttura dell'organizzazione di categoria chiamata a comprovare i dati inseriti nella domanda.

Si fa presente, altresì, che la verifica sul numero degli occupati non può essere effettuata utilizzando il dato sugli addetti, pubblicato all'interno delle visure camerali, che le camere di commercio acquisiscono dall'INPS e poi attribuiscono a ciascuna singola impresa in base ad una elaborazione statistica.

Tra l'altro nel caso di imprese di grandi dimensioni (cc.dd. plurilocalizzate) il numero degli addetti viene associato alla sede legale dell'impresa e non alla sede dell'unità locale dove viene effettuata la prestazione lavorativa.

Qualora in base ai controlli effettuati il responsabile del procedimento riscontri delle irregolarità egli dovrà comunicare all'organizzazione di categoria interessata tali discordanze per consentire alla medesima associazione, entro il termine di dieci giorni previsto dal comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto ministeriale n. 156 del 2011, l'esibizione dei documenti a comprova della correttezza dei dati comunicati, ovvero la rettifica dei dati dichiarati, con la conseguente regolarizzazione delle posizioni evidenziate che, in casa contrario, non potranno essere considerate ai fini del calcolo della rappresentatività.

Il responsabile del procedimento, ovvero il commissario ad acta, della camera di commercio interessata dal procedimento dovrà comunicare, quindi, alla Regione il dato complessivo relativo al numero delle imprese associate al netto di quelle per le quali non è stato possibile effettuare la regolarizzazione.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Pierluigi Sodini